

**DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2016  
482/2016/S/RHT**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE  
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI  
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 settembre 2016

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e sue modifiche e integrazioni;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 settembre 2012, 394/2012/E/Rht (di seguito: deliberazione 394/2012/E/Rht);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 70/2013/E/Rht (di seguito: deliberazione 70/2013/E/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 426/2013/S/Rht (di seguito: deliberazione 426/2013/S/Rht).

**FATTO**

1. Con deliberazione 70/2013/E/Rht, l'Autorità ha intimato ad alcune società, tra cui Oil Italia S.r.l. (di seguito anche: Oil Italia o Società) di adempiere agli obblighi

informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht, così come specificati nell'allegato A alla medesima deliberazione di intimazione. La deliberazione 70/2013/E/Rht precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

2. Il termine previsto dalla deliberazione 70/2013/E/Rht è spirato senza che la Società abbia effettuato la trasmissione dei dati e dei documenti richiesti per gli esercizi 2007 – 2011 e, in particolare, non ha provveduto ad inviare:
  - il bilancio d'esercizio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato (art. 3, comma 1);
  - gli importi relativi al reddito imponibile ed all'addizionale IRES (art. 3, comma 2);
  - i costi, i ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti (art. 3, comma 3);
  - le riconciliazioni, mediante note di raccordo, relative ai dati comunicati qualora questi ultimi siano difformi da quelli esposti nelle voci A1, A2, B6 e B11 del bilancio d'esercizio (art. 3, comma 4);
  - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società (art. 3, comma 6).
3. L'articolo 8 della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni richiesti devono essere trasmessi mediante il Sistema informativo, accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità.
4. Successivamente, la Società ha adempiuto parzialmente agli obblighi di cui all'art. 3, commi 3 e 4 della succitata deliberazione 394/2012/E/Rht, relativamente all'esercizio 2007 e agli obblighi di cui all'art. 3, comma 3, relativamente all'esercizio 2008.
5. Pertanto l'Autorità, con deliberazione 426/2013/S/Rht, ha avviato, nei confronti della suddetta Società, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, determinando, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 57.000 (cinquantasettemila), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della suddetta deliberazione 426/2013/S/Rht, avrebbe determinato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
6. La Società non ha provveduto al pagamento della citata sanzione amministrativa ridotta e pertanto è proseguito l'ordinario procedimento sanzionatorio.
7. Con nota 14 novembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 36442), la Società ha presentato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e

dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni, a cui ha successivamente rinunciato (con nota 15 novembre 2013, acquisita con prot. Autorità 36466).

8. In data 15 novembre 2013, la Società ha completato la trasmissione dei dati mancanti ed inerenti agli esercizi predetti e in data 12 dicembre 2013 ha presentato una memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 39557).
9. Con nota 11 marzo 2015 (prot. Autorità 8405), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
10. Con nota 16 marzo 2015 (acquisita con prot. Autorità 8907), la Società ha chiesto di essere sentita in audizione finale.
11. Con nota 26 febbraio 2016 (acquisita con prot. Autorità n. 5868) la Società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito in pari data mediante invio, a mezzo PEC, degli atti richiesti.
12. In data 9 marzo 2016 si è svolta la predetta audizione finale di Oil Italia.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

13. L'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
14. In particolare il comma 16, lett. b), del citato art. 81, annoverava tra i soggetti sottoposti alla maggiorazione d'imposta, e conseguentemente alla vigilanza dell'Autorità (comma 18 dell'art. 81), gli operatori economici attivi nei settori ivi indicati che fossero in possesso di certi requisiti economici.
15. L'articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/Rht prescrive agli operatori predetti di inviare all'Autorità una copia del bilancio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione, nonché di indicare, nel medesimo termine, gli importi relativi al proprio reddito imponibile e all'addizionale IRES.
16. Il quarto comma del citato art. 3 prevede che i dati comunicati devono essere riconciliati con note di raccordo nei casi ivi prospettati. La comunicazione di tutti i dati contabili deve essere, ai sensi del sesto comma dell'art. 3 in parola, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentate legale della Società.
17. Da ultimo, l'art. 4 della medesima deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che gli operatori che abbiano conseguito nel precedente esercizio un fatturato totale inferiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 287/90, comunichino i dati di cui al precedente art. 3, comma 3 (costi, ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti), con un unico invio annuale, entro 45 giorni dal termine civilistico di

approvazione del bilancio d'esercizio, senza la ripartizione relativa alle transazioni infra o extra gruppo, nazionali ed estere.

#### *Argomentazioni di Oil Italia*

18. Nella citata memoria difensiva 12 dicembre 2013, la Società ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, contestando l'assoggettamento agli obblighi informativi relativi agli esercizi 2009 - 2011, asserendo di non essere tenuta, per quegli anni, al pagamento dell'addizionale IRES, avendo conseguito, per tali annualità, un fatturato inferiore a quello previsto dall'art 16, comma 1 della legge 287/90 (c.d. soglia Antitrust). Tale richiesta è stata ribadita nel corso della citata audizione finale anche in ragione della sopravvenuta (rispetto all'avvio del presente procedimento) sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015, n. 10 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18 del decreto legge 112/08. Secondo la Società gli effetti di tale decisione avrebbero natura retroattiva (*ex tunc*) ossia si estenderebbero agli obblighi informativi relativi agli esercizi precedenti all'anno 2014. In via subordinata, la Società ha richiesto, nel corso della citata audizione, l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale rappresentando che, nell'anno 2012, avrebbe subito una perdita di euro 612.000.

#### *Valutazione delle argomentazioni di Oil Italia*

19. Le argomentazioni invocate dalla Società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per l'illecito contestato. In primo luogo non può trovare accoglimento l'argomentazione che contesta radicalmente l'assoggettamento di Oil Italia agli obblighi informativi relativi agli esercizi 2009 - 2011 poiché la completa e tempestiva trasmissione delle informazioni richieste è strettamente funzionale ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento della predetta attività di vigilanza demandata all'Autorità. In altri termini la mancata e pure doverosa cooperazione della Società, tradottasi nel mancato invio dei dati richiesti, ha ostacolato in radice l'esercizio dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità, finalizzata, anzitutto, alla verifica della ricorrenza dei presupposti per l'assoggettamento alla maggiorazione di imposta.
20. Priva di pregio appare, inoltre, l'invocata applicabilità al procedimento in esame degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2015. Al riguardo si osserva che, per espressa previsione di tale decisione, gli effetti della stessa non si estendono agli obblighi informativi relativi agli esercizi precedenti all'anno 2014, ma decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come peraltro chiarito dall'Autorità, con comunicato del 4 marzo 2015.
21. Priva di riscontro, in quanto non documentata nel corso del presente procedimento, risulta infine la asserita perdita di euro 612.000, dichiarata dalla

Società durante l'audizione finale, mentre, dall'analisi del bilancio, relativo all'anno 2012, emerge una perdita di esercizio di euro 19.739. Tale perdita non costituisce circostanza tale da escludere la responsabilità della Società per la violazione contestata, né per l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale. La perdita di esercizio non rappresenta, infatti, un evento imprevedibile e irreparabile tale da giustificare una deroga al (o l'inesigibilità del) rispetto dei citati obblighi informativi. Peraltro, dall'analisi degli ultimi bilanci disponibili (per gli anni 2013, 2014 e 2015), non risultano perdite di esercizio.

22. Dagli elementi acquisiti emerge che la Società si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l'intimazione di cui alla deliberazione 70/2013/E/Rht.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

23. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
24. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Oil Italia contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. La violazione ha riguardato il pressoché totale inadempimento agli obblighi informativi prescritti per gli esercizi dall'anno 2007 all'anno 2011. La gravità di tale condotta è, tuttavia, attenuata dalla considerazione che, sia pur tardivamente, la Società ha provveduto, in data 15 novembre 2013, a completare l'invio dei dati mancanti.
25. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
26. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che Oil Italia abbia maturato, per l'anno 2012, un fatturato pari a circa euro 36.000.000.
27. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 40.000 (quarantamila)

## **DELIBERA**

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Oil Italia S.r.l., agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Oil Italia S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 40.000 (quarantamila);
3. di ordinare, a Oil Italia S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23"(recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Oil Italia S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Oil Italia S.r.l., (p. iva 02357060215), Via Della Mendola 21, 39100 Bolzano e all'indirizzo PEC oilitalia.srl@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 settembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*